

LEGGI 12725 del 16 Ottobre 2012

Dispone per il controllo della fauna selvatica nelle vicinanze degli aeroporti.

LA PRESIDENTESSA DELLA REPUBBLICA

Rendo noto che il Congresso Nazionale ha decretato ed io promulgo la seguente legge:

Articolo 1. La presente legge stabilisce norme che mirano a ridurre il rischio di incidenti ed inconvenienti aeronautici derivanti dalla collisione di un aeromobile con la fauna selvatica nelle vicinanze degli aeroporti.

Articolo 2. Ai fini della presente legge, si intendono :

I - abbattimento: uccisione di animali in ogni fase del loro ciclo di vita, causata e controllata dall'uomo;

II - campo d'aviazione: tutta l'area per l'atterraggio, il decollo e il movimento di aeromobili;

III - campo d'aviazione militare: la medesima destinata all'uso di aerei militari;

IV - aeroporto: tutti gli aerodromi pubblici dotati di servizi e strutture per assistere gli aeromobili e l'imbarco e lo sbarco di persone e merci;

V - Area Sicurezza Aeroportuale - ASA: un'area circolare nel territorio di uno o più comuni, definito dal centro geometrico della pista più lunga di un campo d'aviazione o aeroporto militare, e di 20 km (20 km) di raggio, il cui utilizzo e impiego sono soggetti a particolari restrizioni a causa della sua natura attrattiva della fauna selvatica;

VI - Attività attrattiva di fauna: discariche di rifiuti solidi e ogni altra attività che siano obiettivo della fauna o concorrano come attrazione significativa all'interno della ASA, compromettendo la sicurezza operativa dell'aviazione;

VII - attività con potenziale attrattivo di fauna: discariche e altre attività che utilizzando appropriate tecniche di funzionamento e di gestione, non costituiscono obiettivo attrattivo della fauna all'interno della ASA, né compromettono la sicurezza aerea;

VIII - Autorità Ambientale: organo o entità federale, statale o municipale integrata nel Sistema nazionale per l'ambiente - SISNAMA e responsabile per il rilascio di concessione ambientale;

IX - Autorità militare aeronautica: Comando delle Forze aeree - COMAER o l'ente al quale il Comando ha delegato la responsabilità per lo svolgimento dei suoi compiti;

X - Autorità dell'Aviazione Civile: l'ANAC;

XI - amministrazione comunale: l'organismo o l'autorità dell'amministrazione comunale o del Distretto Federale;

XII - cattura: l'atto o l'effetto, attraverso mezzo meccanico, di fermare, contenere o impedire il movimento di un animale, seguito da raccolta o rilascio;

XIII - specie problematica: le specie di fauna, native o esotiche, che interferiscono con la sicurezza aerea;

XIV - specie sinantropica: specie animale adattata a vivere con l'uomo, nonostante la volontà contraria di questo, e che si differenzia dagli animali domestici utilizzati con scopo di compagnia, produzione alimentare o di trasporto;

XV - gestione della fauna selvatica: l'applicazione delle conoscenze ecologiche su popolazioni di specie di fauna e flora, che cerca di bilanciare le esigenze di queste popolazioni con le esigenze umane;

XVI - il gestore dell'aeroporto: agenzia, società o ente responsabile della gestione dell'aeroporto;

XVII - parametri di adeguatezza: le misure determinate dalla competente autorità, al fine di gestire e ridurre il rischio di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione derivanti dalla collisione di un aeromobile con la fauna selvatica negli aeroporti;

XVIII - Piano di Gestione Fauna per gli aeroporti - PMFA: documento tecnico che specifica nel dettaglio gli interventi necessari sull'ambiente, naturale o antropico, di un aerodromo o direttamente sulla fauna, nativa o esotica, con l'obiettivo di ridurre il rischio di collisioni con aeromobili;

XIX - Programma nazionale di gestione del rischio faunistico - PNGRF: documento normativo che stabilisce gli obiettivi al fine di migliorare la sicurezza operativa nel Paese attraverso la gestione proattiva del rischio derivante dalla collisione di un aeromobile con le specie animali, native o esotiche;

XX - restrizioni speciali: una delle seguenti limitazioni imposte dall'autorità aeronautica competente sulla proprietà immobiliare, pubblica o privata, situata all'interno della ASA:

- a) divieto di implementazione di attività attrattive di fauna selvatica;
 - b) cessazione, immediata o graduale, di attività attrattive della fauna, dovendo il responsabile dell'attività osservare il rispetto rigoroso delle disposizioni della legislazione ambientale vigente, anche per quanto riguarda il recupero di aree degradate;
 - c) adeguamento delle attività potenzialmente attrattive di fauna selvatica ai parametri definiti dall'autorità competente, con o senza loro sospensione;
 - d) implementazione e operatività delle attività potenzialmente attrattive della fauna, nei limiti dell'autorizzazione e dei parametri di adeguatezza, entrambi definiti da parte dell'autorità competente;
- XXI sicurezza operativa: stato in cui il rischio di lesioni a persone o danni a beni si riduce e rimane ad un livello accettabile, o al di sotto, attraverso un processo continuo di identificazione del pericolo e di gestione dei rischi e
- XXII - rimozione: cattura di organismi viventi in una determinata zona per il rilascio in un'altra zona precedentemente determinata, conforme alla distribuzione geografica delle specie.

Art. 3. Per la gestione e la riduzione dei rischi di incidenti e inconvenienti aeronautici derivanti dalla collisione di aeromobili con la fauna negli aeroporti, è istituita l'Area di Sicurezza Aeroportuale - ASA, dove lo sfruttamento e l'uso del suolo sono limitati e subordinati al rispetto di specifici requisiti normativi di sicurezza operativa aerea ed ambientale.

§ 1 Il perimetro della ASA dell'aeroporto sarà definito dal centro geometrico della pista più lunga dell'aeroporto civile o militare e comprenderà un'area di 20 km di raggio.

§ 2 Il Programma Nazionale di Gestione del Rischio Faunistico, PNGRF, sviluppato e monitorato dalle autorità per l'aviazione civile, militare e ambientale riguarderà gli obiettivi e traguardi comuni agli aeroporti e le loro rispettive ASA.

Art. 4. Le restrizioni speciali permanenti nel PNGRF devono essere rispettate obbligatoriamente:

I - da parte dell'autorità comunale nelle disposizioni e nel controllo sull'uso e l'occupazione del territorio urbano, essendo essa responsabile per l'attuazione e il monitoraggio della PNGRF;

II - da parte dell'autorità ambientale, nel processo di autorizzazione ambientale e durante le attività di vigilanza e controllo, e aeroportuale.

§ 1 Le aziende rurali incorporate nell'ASA sono anch'esse soggette alle particolari restrizioni previste nel PNGRF e ad ispezione da parte dell'autorità comunale.

§ 2 Gli strumenti urbanistici comunali che regolano l'uso, la suddivisione e l'occupazione del suolo devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e alle restrizioni speciali previste nel PNGRF.

Art. 5. Il governo federale, statale o locale, il gestore dell'aeroporto e il proprietario degli immobili o delle imprese situate entro l'ASA sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalle autorità dell'aviazione civile o dell'aeronautica militare.

Art. 6. La gestione della fauna selvatica negli aeroporti e nelle zone circostanti sarà autorizzata dall'autorità ambientale mediante l'approvazione del Piano di Gestione Faunistica per gli aeroporti - PMFA e potrà comportare:

I - gestione dell'ambiente;

II - gestione degli animali o di loro parti;

III - trasporto e smaltimento di materiale zoologico raccolto;

IV - cattura e rimozione;

V - la raccolta e la distruzione di uova e nidi, e

VI - abbattimento di animali.

§ 1 Il PMFA deve valutare i modi per controllare e ridurre il potenziale pericolo di collisione di aeromobili con la fauna selvatica, in ciò supportato dai dati ottenuti con metodi scientifici e che contemplino gli aspetti della dinamica delle popolazioni delle specie problematiche.

§ 2 L'abbattimento di animali sarà consentito unicamente:

I - dopo la dimostrazione che la gestione diretta e indiretta delle specie problematiche o dell'ambiente non ha prodotto risultati significativi nella riduzione del rischio di collisioni di aeromobili con la fauna selvatica nell'aeroporto;

II - dopo aver verificato che l'impatto ambientale o il costo economico del trasferimento delle specie sinantropiche o di quelle problematiche non minacciate di estinzione non giustificano la rimozione.

§ 3 Gli animali abbattuti, i nidi e gli altri materiali raccolti potranno essere conferiti alle istituzioni scientifiche, o smaltiti.

§ 4 Lo smaltimento di materiale zoologico dovrà essere effettuato attraverso interrimento, conferimento a discarica sanitaria, incenerimento o altre forme idonee e possibilmente nel comune in cui è ubicato l'aeroporto in questione.

§ 5 L'autorizzazione per la gestione della fauna selvatica non esonera gli interessati dall'ottemperanza alla Legge 9605, del 12 febbraio 1998.

Articolo 7. Costituisce violazione delle disposizioni della presente legge:

I - implementare o esercitare attività potenzialmente attrattive di fauna selvatica in una ASA senza sottoporle per l'approvazione all'autorità comunale e all'autorità ambientale;

II - stimolare, sviluppare o consentire di sviluppare attività potenzialmente attrattive della fauna considerata proibita all'interno della ASA;

III - non rispettare il termine che è stato stabilito per la cessazione delle attività potenzialmente attrattive della fauna selvatica;

IV - non adeguare le attività potenzialmente attrattive di fauna selvatica ai parametri definiti nelle restrizioni speciali, e

V - non rispettare l'ordine di sospendere le attività attrattive della fauna selvatica.

Art. 8. In ragione delle infrazioni previste nell'art.7 della presente legge, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:

I - notifica di avviso;

II - ammenda semplice;

III - ammenda giornaliera;

IV - sospensione delle attività;

V - interdizione dell'area o stabilimento

VI - sequestro di beni.

§ 1 Le sanzioni amministrative saranno sospese non appena risolti i motivi che hanno dato origine alla loro imposizione.

§ 2 Le sanzioni di cui ai punti II e IV del presente articolo possono essere applicate cumulativamente.

§ 3 Le sanzioni verranno applicate in base alla gravità delle infrazioni, nei limiti seguenti:

I - per l'ammenda semplice, da un minimo di 1.000,00 Real a un massimo di 1.250.000,00 Real e

II - per l'ammenda giornaliera, da un minimo di 250,00 Real a un massimo di 12.500,00 Real.

Art. 9. Costituiscono circostanze aggravanti delle sanzioni previste dalla presente legge:

I - la recidiva;

II - la prova che l'autore dell'infrazione, mediante comportamenti di cui all'art. 7 della presente legge, ha contribuito al verificarsi di incidenti o inconvenienti aeronautici derivanti dalla collisione di un aeromobile con fauna selvatica nelle vicinanze dell'aeroporto.

Art. 10. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono di competenza dell'autorità comunale.

Art. 11. L'importo ottenuto dalla riscossione delle ammende deve essere impiegato in attività che contribuiscono a ridurre il rischio di incidenti e inconvenienti aeronautici derivanti dalla collisione di un aeromobile con fauna selvatica.

Articolo 12. La presente legge entra in vigore dopo la scadenza di 180 (centottanta) giorni dalla sua pubblicazione ufficiale.

Brasilia, 16 ottobre 2012

DILMA ROUSEFF

Celso Luiz Nunes Amorim

Izabella Teixeira Vieira Monica

Wagner Bittencourt de Oliveira